



No assalto alla pubblicazione

5-7
 20-1
COMUNE DI FLORIDIA

ALBO N° 197 PROVINCIA DI SIRACUSA

SCAD. 19-04-1994

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione SPRA ORD. - URGENTE Seduta PUBBLICA in PRIMA convocazione
 Verbale N. 74 Seduta del 12 Maggio 1994

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la somministrazione di gas agli utenti.

L'anno millenovecentonovanta quattro, il giorno dodici del mese di Maggio, alle ore 20,30, in Floridia e nella sala consiliare del Palazzo Municipale in seguito a Determinazione Consiliare n. 73 del 9/5/1994 si è riunito il Consiglio Comunale su avvisi notificati ai Consiglieri in carica con le modalità e nei termini voluti dagli art. 47 e seguenti dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con L.R. 15-3-1963 n. 16.

Fatto l'appello nominale, risultano:

| CONSIGLIERI | Pres. | Ass. |
|--------------------|-------|------|
| 1) AMATO A. | X | - |
| 2) BORDONARO T. | X | - |
| 3) CARRABINO S. | X | - |
| 4) CORRENTI E. | X | - |
| 5) DI MAURO A. | X | - |
| 6) FAILLA A. | X | - |
| 7) GALLITTO G. | X | - |
| 8) GAROFALO P. | X | - |
| 9) GIBILISCO A. | X | - |
| 10) IDÁ R. | X | - |
| 11) LA ROSA C. | X | - |
| 12) LATINA G. | X | - |
| 13) MESSINA V. | X | - |
| 14) RAEI S. | X | - |
| 15) SANTACROCE E. | X | - |
| 16) SCALORINO O. | X | - |
| 17) SCARNÁ G. | X | - |
| 18) TARANTELLLO L. | X | - |
| 19) URSO S. | X | - |
| 20) ZAPPULLA F. | X | - |

Consigli. Pres. N. 17
 Consigli. Ass. N. 3
 Maggioranza N. =
 Il Sig. Carmelo La Rosa
Presidente del Consiglio
 constatato che il numero degli intervenuti è legale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, con l'assistenza del Segretario Generale D.ssa
Cartelli Sebastiana
 Vengono chiamati a fungere da scrutatori i Signori: Garofalo, Gallitto, Di Mauro col consenso unanime del consenso espresso in forma palese.

- Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole.
 Florida, li 21/4/1994
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 f.to Palazzolo G.
- Parere del responsabile di ragioneria in merito alla regolarità contabile: Si esprime parere favorevole.
 Florida, li
 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 f.to
- Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5 della L. 8/6/90, n. 142, recepito dalla L.R. n° 48/91.
 Florida, li
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 f.to
- Si esprime parere favorevole all'adozione dall'atto di cui all'oggetto sotto il profilo della sua legittimità, ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n° 48/91.
 Florida, li 21/4/1994
 IL SEGRETARIO GENERALE
 f.to Cartelli Seb. na

| ESERCIZIO 19..... | Competenze |
|--------------------------|------------------|
| | Residui |
| CAP..... | BILANCIO 19..... |
| Fondo bilancio | L..... |
| Aumenti per storni | L..... |
| SOMMA O DIFFERENZA | L..... |
| Imp. prec. L..... | |
| Pres. delib. L..... | L..... |
| RIMANENZA DISPONIB. | L..... |

Si dichiara assunto l'impegno.
 Il Ragioniere Capo
 f.to

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/90, n° 142, recepito con L.R. n° 48/91:

In apertura di seduta il Presidente propone il prelievo dell'O.d.g. aggiuntivo relativo all'approvazione del Regolamento per la somministrazione del gas agli utenti. La proposta messa ai voti palesi, viene approvata all'unanimità dai n. 17 consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente riferisce che a seguito del finanziamento dei lavori di manutenzione ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ del nostro Comune, la SLIM Sicilia, società concessionaria, ha chiesto di firmare la convenzione con il Comune. In questa fase ci si è accorti che il Regolamento per la somministrazione del gas agli utenti, a suo tempo redatto da un'apposita commissione, non fu mai approvato dal vecchio consiglio presieduto dal Sindaco Ferrante per fine legislatura.

Riferisce, ancora, che la I Commissione Consiliare in seduta del 5.5.1994 ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione del regolamento di che trattasi. Invita quindi l'ing. Capo a relazionare sull'argomento.

Questi, brevemente, conferma quanto riferito dal Presidente e dopo aver fatto una breve cronistoria di tutto l'iter che ha seguito la pratica, dà lettura delle premesse del Regolamento.

Si procede, quindi, alla lettura dei singoli articoli nell'intesa che gli eventuali emendamenti proposti saranno votati prima dei singoli articoli, cui si riferiscono e che alla fine si approverà l'intero regolamento;

Datosi lettura dell'art. 1 il consigliere Ing. Gallitto propone di cassare le ultime 2 parole dell'art. Lo "ed economico". La proposta messa ai voti palesi viene approvata all'unanimità. Si procede, poi, con successiva votazione palese, all'approvazione dell'intero articolo 1.

I successivi art. li 2), 3), 4) dopo lettura, vengono, con separate votazioni palesi, approvati all'unanimità nel testo proposto.

All'art. 5), dopo lettura, l'ing. Gallitto propone i seguenti emendamenti:

a) alla fine del 3° comma: cassare la parola "esterno" ed aggiungere "posto all'interno della proprietà privata dell'utente";

b) al quarto comma dopo la parola "provvederà" aggiungere la parole "allo inizio delle";

c) nello stesso 4° comma sostituire "8" con "3";

d) aggiungere nello stesso 4° comma dopo la parola "costo" aggiungere "qualora ne sia effettivamente responsabile".

Tutti e quattro gli emendamenti, posti separatamente ai voti palesi, vengono approvati all'unanimità.

Con successiva votazione unanime si approva, sempre all'unanimità, l'in-

COMUNE DI FLORIDIA

(Provincia di Siracusa)

REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL GAS AGLI
UTENTI

PREMESSA

Si chiarisce tra le parti che:

a) Per impianto esterno si intende il complesso di tubazioni, apparecchiature ed elementi, compreso il misuratore di utenza, installati a cura e spese della Società, sul suolo pubblico o privato, previa le necessarie autorizzazioni, di proprietà del Comune concedente, e di cui la Società conserverà la disponibilità fino alla scadenza della Concessione.

b) Per impianto interno si intende, invece, il complesso delle tubazioni e degli accessori, installati a cura e spese dell'utente, che consentono il passaggio del gas dal misuratore agli apparecchi utilizzatori.

ART. 1

DIRITTO-OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO

Nell'ambito del territorio del Comune di Floridia chiunque può richiedere l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas metano per la sua



fornitura ad un alloggio o ad uno stabilimento produttivo.

L'allacciamento non potrà essere rifiutato dalla Società Concessionaria se non per oggettiva e provata impossibilità di ordine tecnico.

ART. 2

PROPOSTA DI ALLACCIAMENTO

a) Per ottenere gli allacciamenti alla rete di distribuzione del gas e la fornitura del gas metano, gli interessati dovranno presentare apposita proposta su moduli prestampati forniti dalla Società (e di cui sarà fornita copia al Comune), nella quale saranno indicati, oltre alle generalità ed al Codice Fiscale del richiedente, i dati catastali dell'immobile di cui si richiede l'allacciamento e l'uso per cui si richiede l'erogazione del gas.

Alla domanda vanno allegati: l'autorizzazione del proprietario dell'immobile per cui si richiede l'allacciamento, se diverso dal richiedente; l'autorizzazione dei proprietari di terreni o edifici di terzi su cui le tubazioni necessarie dovranno eventualmente passare. Le necessarie autorizzazioni amministrative saranno, invece, richieste dalla Società.

Laddove sia dovuto un contributo per l'allacciamento, lo stesso dovrà essere versato dall'utente per acquisire il diritto all'allacciamento.

Se per stabilire tale contributo occorrerà un preventivo di costo da parte della Società, questa sarà tenuta a farlo predisporre ed a comunicarlo all'utente entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di allacciamento.

Alla domanda dovrà infine essere allegata la bolletta di versamento di un deposito cauzionale infruttifero, pari all'importo di mc.5 per ogni fiamma da alimentare. Tale deposito sarà restituito allo scioglimento del rapporto con compensazione sull'ultima bolletta.

Copia della proposta dovrà essere restituita all'utente controfirmata per accettazione dal legale rappresentante della Società, o da suo delegato, entro 8 giorni dalla presentazione della documentazione predetta.

La Società sarà tenuta a realizzare l'allacciamento entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione sopra indicata e dalla dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo.

In caso di ripetuti ritardi, non giustificati da

cause oggettive, denunciati al Comune concedente, opererà la risoluzione di diritto del contratto di Concessione.

ART. 3

ONERI PER GLI ALLACCIAMENTI

- a) Gli allacciamenti esterni saranno eseguiti gratuitamente dalla Società durante la fase di realizzazione della rete di primo impianto, o di estendimenti della rete o di realizzazione della rete in zone di nuovi insediamenti e purchè l'immobile da allacciare non si trovi ad una distanza superiore a mt.10 dalla rete stessa. Ove, invece, la distanza sia superiore, per la parte eccedente sarà dovuto un contributo di allacciamento non superiore a Lire 6.000 per mt. lineari di tubazione da collocare.
- b) Se l'allacciamento sarà richiesto, nelle predette zone, dopo la realizzazione dell'impianto, sarà posto a carico degli utenti un contributo non superiore a Lire 50.000 per allacciamenti per normali usi domestici ivi compreso il riscaldamento dell'acqua; a Lire 50.000 per allacciamenti per impianti domestici centralizzati (di due o più unità abitative con unica centrale termica o in edifici pubblici; a Lire 100.000 per uso promiscuo

e cioè per riscaldamento oltre che per usi domestici; a Lire 100.000 per usi produttivi (industriali, agricoli, artigianali o turistici) ivi compreso il riscaldamento dei locali annessi agli stabilimenti produttivi.

Tale contributo dovrà, eventualmente, essere sommato a quello dovuto per la particolare distanza dell'immobile da allacciare.

c) La misura dei contributi come sopra determinati, sarà rivalutata ogni due anni in relazione all'aumento del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati in base ai dati rilevati dall'ISTAT.

d) Gli allacciamenti richiesti per immobili o impianti ubicati fuori dalle zone indicate alla clausola a) del presente articolo saranno effettuati ove non si frappongano impossibilità di ordine tecnico e previo versamento di una somma pari al 50% del costo di allacciamento.

Per determinare tale costo, entro 15 gg. dalla presentazione della proposta di allacciamento, la Società dovrà predisporre a sue cure e spese un progetto di impianto ed un preventivo di costi sulla scorta del prezzario in vigore presso l'Assessorato Regionale dei LL.PP.

La Società Concessionaria sarà quindi tenuta a procedere alla realizzazione dell'impianto esterno entro 1 mese dalla data in cui l'utente dimostrerà di avere eseguito il versamento richiesto e depositerà le autorizzazioni dei terzi proprietari di terreni o edifici.

La Società incorrerà in una penale a favore dell'utente pari al 5% del costo di realizzazione dell'allacciamento (rete esterna), per ogni giorno di eventuale ritardo, salvo il diritto dell'utente al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 4

REALIZZAZIONE DELLA RETE ESTERNA - MANUTENZIONE -

DIVIETO DI MANOMISSIONI

La Società provvederà a sue cure a spese alla realizzazione di tutto l'impianto esterno ed alla installazione del misuratore di portata proporzionale agli apparecchi di consumo serviti.

L'impianto esterno ed il misuratore diverranno, sin dalla loro collocazione, di proprietà del Comune ma rimarranno nella disponibilità della Società la quale avrà l'onere di provvedere alla loro manutenzione ed a garantire la loro sicurezza, per tutto il periodo in cui durerà la Concessione. I misuratori saranno installati in appositi armadi

o nicchie da realizzare a cure e spese dello stesso utente, secondo le indicazioni della concessionaria relativa alle dimensioni ed ai materiali da utilizzare.

I predetti armadietti o nicchie saranno collocati nei punti ritenuti più adatti in base ai criteri di sicurezza dettati dalle norme vigenti, sulle pareti esterne degli edifici o, per i condomini, negli atrii a Piano Terra o sui terrazzi.

L'utente potrà richiedere lo spostamento dell'impianto esterno e/o del misuratore e ne avrà diritto se metterà a disposizione della Società altro sito idoneo per la loro collocazione.

La Società dovrà procedere allo spostamento richiesto entro 8 giorni dalla data in cui l'utente avrà proceduto al versamento del costo necessario calcolato in base ai prezziari dell'Assessorato Regionale LL.PP.

Resta, invece, espressamente, vietata qualsiasi manomissione o intervento sull'impianto esterno da parte dell'utente.

Quest'ultimo dovrà inoltre evitare che vengano eseguite opere che possano in qualsiasi modo pregiudicare la sicurezza dell'impianto (es.: allacciamenti ai tubi di impianti elettrici;

installazioni di caldaie nei pressi dell'impianto; chiusura degli atri o terrazze ove lo stesso sia collocato).

La eventuale violazione dei superiori divieti comporterà l'immediata sospensione della fornitura, la possibilità di risolvere il contratto e l'obbligo per l'utente di pagare il costo degli interventi necessari a rendere sicuro l'impianto e di risarcire gli eventuali maggiori danni provocati.

ART. 5

SIGILLI AI MISURATORI - MANOMISSIONI O

DANNEGGIAMENTI

Ai misuratori ed ai rubinetti di entrata e di uscita, la Società concessionaria apporrà appositi sigilli per evitarne la manomissione.

La rottura dei predetti sigilli o l'uso del gas prima della stipulazione del contratto di erogazione comporteranno l'obbligazione di pagare il nuovo misuratore e l'applicazione di una penale pari al valore di 30 mc. di gas alle tariffe maggiori in vigore. Salvo, in ogni caso, il diritto della Concessionaria al risarcimento del maggior danno subito.

L'utente ha l'obbligo della custodia del misuratore

e dell'impianto posto all'interno della proprietà privata dell'utente.

Eventuali rotture o danneggiamenti dovranno essere immediatamente segnalati alla Società Concessionaria la quale dovrà provvedere all'inizio delle necessarie riparazioni entro 3 giorni dal pagamento da parte dell'utente del relativo costo, qualora ne sia oggettivamente responsabile, da determinare sulla base delle tariffe dell'Assessorato regionale LL.PP.

Nell'eventualità di mancato funzionamento del misuratore sarà addebitato all'utente, per i giorni in cui l'inconveniente si verificasse, un consumo forfettario calcolato in base a quello medio giornaliero dell'anno precedente moltiplicato per i giorni considerati.

ART. 6

VERIFICHE SUI CONSUMI

A richiesta di ciascuna delle parti, potrà procedersi alla verifica del misuratore.

La verifica verrà effettuata, a spese della parte che lo chiederà, secondo i criteri previsti dalla legge metrica italiana.

Ove si accerti un irregolare funzionamento del misuratore, l'utente avrà diritto al rimborso delle

spese sostenute per la verifica e di quanto versato in più negli ultimi sei mesi rispetto alla media dei consumi dell'anno precedente.

L'utente è obbligato a consentire l'accesso agli incaricati della Società concessionaria per la lettura ed il controllo dei misuratori entro 8 giorni dalla data in cui la Società ne avrà fatto richiesta, a pena della sospensione dell'erogazione.

ART. 7

REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLI

SULL'IMPIANTO INTERNO

La realizzazione dell'impianto interno dovrà essere fatta a cure e spese dell'utente osservando le norme vigenti in materia di sicurezza, di cui la Società fornirà, gratuitamente, estratto a tutti gli utenti, al momento di presentazione della domanda di allacciamento.

Per quanto riguarda le norme per la messa in opera delle tubazioni dell'impianto interno a valle del contatore, si richiamano la legge 6/12/1971, n.1083 e le norme UNI/CIG approvate con Decreti Ministeriali 23/11/72 e 18/12/72, così come integrati e modificati dal D.M. 15 Settembre 1979 ed eventuali successivi.

Gli impianti interni di distribuzione del gas per uso riscaldamento con potenzialità superiore a 30.000 KCAL/h dovranno essere dall'utente realizzati in conformità alla circolare n.68 del 25 Novembre 1969 "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete", e l'utente dovrà altresì ottenere dal competente Comando Provinciale dei VV.FF. il relativo certificato di Prevenzione Incendi, quando la potenzialità della centrale superi le 100.000 cal/h.

La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per gli usi igienici e sanitari, dovranno essere conformi alle norme di cui alla legge 09/1/1991, n.10 e al successivo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 28/8/1993, N.412.

La Società avrà diritto, prima di iniziare la somministrazione ed anche successivamente, di eseguire tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che l'impianto sia realizzato conformemente alla Legge ed ai criteri di sicurezza.

I predetti controlli potranno essere richiesti anche dall'utente e la Società dovrà effettuarli,

in tal caso, gratuitamente entro i 3 giorni successivi alla richiesta.

L'utente sarà tenuto ad eseguire a sue cure e spese le eventuali modifiche necessarie per rendere l'impianto sicuro a norma di legge.

L'onere della manutenzione dell'impianto interno rimane ad esclusivo carico dell'utente.

ART. 8

PREZZO DEL GAS DA PRATICARE ALL'UTENTE

Il prezzo del gas da praticare agli utenti non potrà eccedere quello stabilito dal CIP ed approvato dal Comitato Provinciale Prezzi.

Il prezzo in tal modo determinato potrà soltanto essere maggiorato dalla imposta di consumo del gas metano (D.M. n.15/77 convertito nella L. 102/77) o di eventuali altre imposte che, per legge, fossero poste a carico degli utenti.

ART. 9

DETERMINAZIONE DEI CONSUMI - PAGAMENTO BOLLETTE

La rilevazione degli effettivi consumi potrà essere fatta dalla Concessionaria in ogni momento, e comunque almeno una volta all'anno tramite suoi dipendenti muniti di apposito documento di riconoscimento, ai quali l'utente dovrà consentire l'accesso nei locali durante le ore comprese tra le

8 e le 19 dei giorni feriali.

La Concessionaria potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'utente consegnando appositi moduli.

Potrà applicare, inoltre, sentito il competente Comitato Provinciale Prezzi, la lettura di acconto sulla base di consumi rilevati o stimati per ciascun periodo dell'anno in base all'uso del gas fatto in media dall'utente, con conguaglio dei consumi in concomitanza con la prima lettura effettiva seguente.

Il pagamento del gas dovrà essere effettuato alla scadenza e con le modalità che saranno indicate nelle relative bollette emesse dalla Concessionaria nei periodi da essa stabiliti.

Nel caso in cui l'utente non provveda al pagamento delle fatture nei termini stabiliti, sarà applicata una penalità pari al 5% dell'importo fatturato con un minimo corrispondente al costo di 5 mc. di gas valutati al prezzo dello scaglione più elevato.

Se l'utente non avrà provveduto al pagamento entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la Concessionaria potrà sospendere la fornitura del gas salva ogni altra azione a tutela dei propri diritti.

L'utente potrà proporre reclamo alla Società concessionaria entro 10 giorni dal ricevimento della bolletta contestata. La Società dovrà procedere all'esame del reclamo ed a comunicarne l'esito all'utente entro i successivi dieci giorni. In caso di rigetto del reclamo l'utente dovrà versare immediatamente quanto richiesto, salvo il suo diritto ad agire per ottenere la restituzione della somma eventualmente versata in più sul dovuto, oltre agli interessi ed alla refusione delle spese.

ART. 10

DIVIETO DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO

Qualora l'utente, senza preventiva comunicazione alla concessionaria abbia installato bruciatori o altri dispositivi il cui funzionamento provochi inconvenienti nella distribuzione del gas, anche sulla rete stradale dovrà immediatamente apportare le modifiche richieste dalla Concessionaria.

In caso d'inottemperanza la Concessionaria avrà diritto di sospendergli la somministrazione del gas sino a che ogni inconveniente sia del tutto cessato senza che l'utente possa elevare per ciò protesta alcuna per danni e svincolarsi dalla osservanza delle obbligazioni assunte verso la Concessionaria.

ART. 11

RESPONSABILITA' PER L'UTILIZZAZIONE DEL GAS

L'utente dovrà chiudere diligentemente il rubinetto del misuratore e quello degli apparecchi utilizzatori ogni qualvolta cesserà di fare uso del gas. Manifestandosi odori di gas, specialmente in locali chiusi, non dovrà accendere luci ma dovrà aprire le finestre e chiudere il rubinetto del misuratore.

La Concessionaria non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per gli incidenti, di qualsiasi specie, che avvenissero presso l'utente in conseguenza dell'uso del gas fatto o per colpa dello stesso utente o degli impianti o utilizzatori di sua proprietà.

Verificandosi danni agli impianti della Concessionaria per incendi, scoppi, ecc., dovuti a negligenza dell'utente, questi sarà tenuto a risarcirli integralmente.

ART. 12

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

All'utente è fatto obbligo di assicurarsi contro i rischi derivanti dall'uso del gas e più precisamente per responsabilità civile verso terzi, incendio e scoppi con massimali minimi che saranno

stabiliti dalla Concessionaria, in accordo con il Comune, senza che ciò impegni la responsabilità della stessa.

Copia della Polizza dovrà essere consegnata alla Società prima dell'inizio della somministrazione del gas.

L'utente è obbligato al rinnovo dell'assicurazione finché perdura la somministrazione del gas e a dimostrare quanto sopra a richiesta della Società.

L'erogazione del gas dovrà essere sospesa in mancanza di tale assicurazione.

ART. 13

TRASLOCHI - ABBANDONO DELL'UTENZA

Nel caso di trasloco o di abbandono dell'utenza, l'utente dovrà tempestivamente avvertire per iscritto la Concessionaria per la verifica, la sigillatura o la rimozione del misuratore.

In mancanza della predetta comunicazione egli resta responsabile per i consumi, per il nolo e per l'impianto esterno.

Inoltre egli risponderà per tutti i danni che potessero derivare dai mancati controlli sulla rete interna del suo impianto.

Nel caso di abbandono o mancata abitazione dei locali per periodi eccedenti l'anno, la Società

potrà procedere alla rimozione del misuratore, ove non riceva precise assicurazioni dall'utente circa la volontà di continuare ad utilizzare il gas-metano per gli usi previsti.

In tutti i casi in cui, per le ragioni sopra indicate, si dovesse procedere alla rimozione del misuratore, l'utente rimarrà obbligato a versare quanto dovuto alla Società oltre al contributo per oneri di rimozione previsti dal seguente art.15.

ART. 14

VOLTURA DELL'UTENZA

Qualora un nuovo soggetto subentri ad altri, nella utilizzazione della fornitura del gas ad un alloggio o impianto, egli dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società e subentrerà ad ogni effetto nel contratto di somministrazione del gas ove la Società non faccia opposizione entro 15 gg. dal ricevimento di detta comunicazione.

Il precedente utente rimarrà coobbligato con il subentrante per tutto quanto dovuto alla Società, fino alla data in cui non si versi alla Società quanto dovuto fino alla comunicazione della cessione ed in mancanza di opposizione.

L'effetto liberatorio rimane pure subordinato al pagamento da parte del cessionario di un contributo

per spese di voltura pari al valore di 20 mc. di gas calcolato al valore tariffario più elevato.

ART. 15

DISDETTA DELL'UTENZA

L'utente potrà comunicare a mezzo di raccomandata la disdetta del contratto di fornitura del gas con almeno 30 giorni di anticipo.

Egli dovrà versare una somma pari al valore di 20 mc. di gas (al valore tariffario più elevato) quale contributo forfettario per i costi di dismissione del misuratore e, oltre a quanto altro dovuto alla Società.

Il contributo sopra indicato non sarà dovuto se l'utenza avrà avuto durata di almeno 1 anno al momento in cui verrà comunicata la disdetta.

La Società sarà obbligata alla dismissione del misuratore e entro 30 giorni dalla dimostrazione del pagamento di quanto ad essa dovuto.

ART. 16

DIRITTO DI SOSPENDERE LA FORNITURA PER VIOLAZIONE

DELLE NORME REGOLAMENTARI

La Concessionaria sarà sempre in diritto di sospendere la fornitura di gas senza l'obbligo di preavviso e salva ogni azione giudiziaria occorrente quando:

a) l'utente ritardasse per oltre 30 giorni il pagamento degli importi dovuti alla Concessionaria in dipendenza dei contratti stipulati, ancorchè per locali diversi, nei modi e termini prescritti dall'art. 9

b) l'utente impedisse od ostacolasse agli agenti della Concessionaria il libero accesso ai propri locali per la verifica del contatore e la ispezione dell'impianto interno;

c) venisse compromesso, per difetti o guasti imputabili a detto impianto interno, il buon funzionamento della rete di distribuzione generale o degli impianti di altri utenti.

d) l'utente subentrante ad altro utente nella fornitura del gas non provveda all'immediata voltura del relativo contratto di concessione;

e) Si constatasse dagli agenti della Concessionaria qualsiasi manomissione, frode oppure la rottura intenzionale dei sigilli degli apparecchi misuratori;

f) si verificasse cambio o modifica di ragione o denominazione sociale di Ditte o Società Commerciali titolari di utenze, non seguite dalla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura del gas, entro il termine di gg.15 dalla data della

modifica di cui sopra.

In caso di fallimento dell'utente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa.

Qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'Amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura del gas.

Le spese e le opere occorrenti per il riallacciamento dell'impianto sono sempre a carico dell'utente e dovranno essere versate anticipatamente.

ART. 17

ELEZIONE DI DOMICILIO - FORO COMPETENTE

Per tutti gli effetti attinenti al contratto di somministrazione gli utenti dovranno eleggere domicilio entro l'ambito del territorio del Comune di Floridia o, in mancanza, si considereranno domiciliati presso la Casa Comunale.

Per tutte le controversie che potessero sorgere riconoscono come sola competente l'Autorità giudiziaria che ha giurisdizione sul territorio del Comune.

ART. 18

OBBLIGO DI OSSERVANZA DI FUTURE DISPOSIZIONI

L'utente, oltre alle prescrizioni del presente

regolamento, che formeranno parte integrante del contratto di somministrazione al quale andranno allegate, dovrà osservare anche tutte quelle disposizioni che sono e che saranno imposte dalle autorità competenti.

Ogni tassa relativa alla fornitura è a carico dell'utente.

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

Il sottoscritto V. Segretario Generale, certifica che la deliberazione di Consiglio Comunale n.74 del 12.05.1994, e' stata ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni consecutivi, dal 05.07.1994, al 19.07.1994.-

Floridia, 22.08.1994



IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Sebastiana CARTELLI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dante", written over the typed name of the official.

Quanto sopra viene redatto il presente verbale si sottoscrive.

Il Consigliere Anziano
f.to ZAPPULLA FRANZO

Il Presidente
f.to LA ROSA CARMELO

Il Segretario Generale
f.to CAITELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio comunale il 22/5/1994 giorno di Domenica

Che la medesima rimarrà continuamente affissa per quindici giorni consecutivi fino al 5/6/1994

L'Addetto alla Pubblicazione
f.to Vasile

Il Segretario Generale
f.to UCCELLO

Spedita al CO.RE.CO. - Sezione Provinciale Centrale di Siracusa il 17-5-94 con foglio

N° di prot. a mezzo Raccomandata a mano postale AR e ricevuta dallo stesso in data

Il Segretario Generale
f.to

Il Responsabile del servizio
f.to

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione di SIRACUSA

Nella seduta del verb. N°

Detta ed esaminata la deliberazione in oggetto Visto l'art. 18 L.R. n° 44 del 3/12/91

REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
DICHIASTA
Sezione Centrale

di non aver riscontrato in essa vizi di legittimità S.I. ATTESTA

che il CO.RE.CO. nella seduta del 7-6-1994 non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione
p.c.c. Il Segretario f.to Il Presidente
Il Dirigente Superiore
Illeggibile

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- a) ai sensi dell'art. 18, comma 6 - 9 della L.R. 3/12/1991, n° 44.
- b) per decorrenza dei termini della ricezione da parte del Co.Re.Co. dei chiarimenti, o degli elementi integrativi di giudizio, senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento (Art. 19 commi 1 e 2).

Dalla Residenza municipale, Il Il Segretario Comunale

È copia conforme all'originale, Il

Visto: Il segretario Generale

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio Il

Il Responsabile dell'Ufficio